Comune di POMBIA

Provincia di NOVARA

REGOLAMENTO SULLA RATEIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. ..... del .....

INDICE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi

Art. 3 - Criteri di rateizzazione e/o dilazione di pagamento

Art. 4 - Modalità di rateizzazione e/o dilazione

Art. 5 - Interessi

Art. 6 - Domanda di concessione

Art. 7 - Procedimento

Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego

Art. 9 - Controlli

Art. 10 - Decadenza

Art. 11 - Norme transitorie e finali

Art. 12 - Norme di rinvio

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento delle entrate comunali aventi natura tributaria o patrimoniale ed ai proventi dei servizi.

2. La rateizzazione e la dilazione di pagamento si applicano ai debiti di natura tributaria e patrimoniale in genere:

    a. siano essi derivanti da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, iscrizioni in ruoli con riscossione coattiva ovvero ingiunzioni di pagamento;
    b. siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola.

3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano sia alle entrate gestite direttamente dall'Ente sia alle entrate affidate in concessione a terzi.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le somme dipendenti dalle sanzioni amministrative pecuniarie elevate per violazione del Codice della Strada, per le quali trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 202-bis del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

5. Tutte le attività previste dal presente Regolamento sono gestite dal Funzionario responsabile del Servizio Finanziario.

6. Nel caso in cui i servizi di gestione e riscossione delle singole entrate venissero dati in concessione ad un soggetto esterno, gli adempimenti relativi al presente Regolamento si intendono conferiti al concessionario, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente.

Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Il provvedimento di rateizzazione e/o dilazione del pagamento ha natura eccezionale e può essere concesso solo in presenza dei requisiti di cui ai commi successivi.

2. Possono beneficiare del pagamento rateale e/o della dilazione del debito:
    a. le persone fisiche che si trovino in situazioni di documentata indigenza, a prescindere dall'importo delle somme dovute;
    b. le persone fisiche o le ditte individuali che si trovino in una condizione di temporanea difficoltà economica, e abbiano nei confronti dell'Ente un'esposizione debitoria complessiva pari o superiore a € 200,00;
    c. le persone giuridiche che si trovino in una condizione di temporanea difficoltà economica, e abbiano nei confronti dell'Ente un'esposizione debitoria complessiva pari o superiore a € 2.000,00.

3. Si definisce temporanea difficoltà economica tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

4. Le situazioni di obiettiva indigenza di cui al precedente comma 2, lett. a) dovranno essere attestate dall'Assistente sociale.

Art. 3 - Criteri di rateizzazione e/o dilazione di pagamento

1. La rateizzazione e/o la dilazione del pagamento può essere concessa, su richiesta motivata del contribuente, in presenza dei requisiti previsti all'articolo precedente.

2. La rateizzazione e/o la dilazione non sono consentite:
    a. quando è iniziata la procedura mobiliare o immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
    b. quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni di somme dovute all'Ente.

3. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni e/o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

4. Nessuna rateizzazione e/o dilazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

5. La rateizzazione e/o la dilazione deve essere richiesta per la sorte capitale, per le sanzioni e per gli interessi già maturati.

Art. 4 - Modalità di rateizzazione e/o dilazione

1. La rateizzazione potrà essere concessa in un numero di rate mensili da calcolarsi con riferimento all'importo del debito, maggiorato degli interessi stabiliti dalla legge.

2. Le rate saranno determinate tenendo conto dei criteri di cui agli artt. 2, 3 sulla base della seguente tabella:
    a. per le persone fisiche:
        - rate mensili non inferiori a 100,00 euro per un massimo di 48 rate.
    b. per le persone giuridiche:
        - rate mensili non inferiori a 250,00 euro per debiti fino a 5.000,00 euro, per un massimo di 20 rate;
        - rate mensili non inferiori a 500,00 euro per debiti compresi tra i 5.000,00 euro e i 10.000,00 euro (garantiti da polizza fideiussoria, come previsto dall'art.6.4 del presente Regolamento), per un massimo di 20 rate;
        - rate mensili non inferiori a 750,00 euro per debiti superiori a 10.000,00 euro (garantiti da polizza fideiussoria, come previsto dall'art.6.4 del presente Regolamento) fino a un massimo di 36 rate.

3. In alternativa a quanto sopra può essere concessa la sospensione fino a sei mesi e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.

4. Le rate mensili scadranno l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni derivanti da esigenze di calcolo. La prima rata decorrerà dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.

5. L'importo delle singole rate sarà arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

6. Il soggetto interessato avrà la possibilità, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con gli interessi maturati alla data di estinzione del debito.

7. Le modalità di pagamento saranno indicate nel provvedimento di rateizzazione e/o dilazione in dipendenza della natura del debito.

Art. 5 - Interessi

1. Salvo diversamente stabilito da disposizioni normative speciali, sulle somme rateizzate si applicano gli interessi dilatori al saggio legale vigente al momento della concessione, decorrenti dalla data di scadenza originaria del debito; per le somme a debito già scadute antecedentemente all'atto di concessione si applicano dalla scadenza originaria fino al medesimo atto di concessione, i tassi man mano vigenti.

2. Gli interessi saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato e/o dilazionato, alle scadenze stabilite.

Art. 6 - Domanda di concessione

1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di rateizzazione e/o dilazione di cui al presente Regolamento, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio comunale competente.

2. La domanda, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune e debitamente sottoscritta, dovrà contenere:
    a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione e di eventuale successiva rateizzazione;
    b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito (avviso di accertamento, ingiunzione di pagamento, atto di diffida e messa in mora, invito bonario, etc.);
    c) la argomentata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione e/o la dilazione del debito.

3. Alla domanda dovrà essere allegata, relativamente alle rateizzazioni di cui all'art. 2:
    a) le persone fisiche che si trovino in situazioni di documentata indigenza, l'attestazione redatta dall'Assistente sociale;
    b) le persone fisiche che si trovino in una condizione di temporanea difficoltà economica, la dichiarazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) in vigore.
    c) per le persone giuridiche che si trovino in una condizione di temporanea difficoltà economica la seguente documentazione societaria: ultimi bilanci depositati, registri e scritture contabili alla data di presentazione della domanda, relazioni dei revisori e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi sottoscritto da professionista abilitato. Per le società di capitali, sarà necessario presentare anche il prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve risultare 6 inferiore a 1, sottoscritto da revisori ed esperti contabili.

4. Per la rateizzazione e/o la dilazione di debiti oltre 5.000,00 euro, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria a prima richiesta

assoluta che copra l'importo totale delle somme dovute per l'intero periodo di rateizzazione e/o dilazione oltre a un periodo di garanzia, successivo alla scadenza dell'ultima rata, pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni.

5. La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente all'Ufficio protocollo del Comune oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando copia fotostatica del documento di identità: ufficioprotocollo@comunedipombia.legalmail.it

Art. 7 - Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

2. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

3. Il responsabile del procedimento può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione a integrazione della pratica.

4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà il rigetto della domanda di rateizzazione e/o dilazione del debito.

Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario responsabile del procedimento adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione e/o dilazione ovvero di diniego motivato sulla base dell'istruttoria compiuta.

2. Il provvedimento di concessione dovrà contenere il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.

3. Il provvedimento di concessione della rateizzazione e/o dilazione di pagamento dovrà essere firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni e con le modalità contenute nel medesimo provvedimento.

4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego saranno comunicati all'interessato mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il Funzionario responsabile del procedimento di cui all'art. 1, commi 5 e 6, trasmetterà all'Assessore competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, il prospetto riepilogativo delle rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento concesse nell'anno in corso.

Art. 9 - Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante verrà segnalato alla competente Autorità Giudiziaria. Ciò comporterà la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Art. 10 - Decadenza

1. In caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive:
    a) il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
    b) l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, anche per mezzo di escussione polizza fideiussoria (ove prestata);
    c) il carico non potrà più essere rateizzato.

Art. 11 - Norme transitorie e finali

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di rateizzazione già concessi.

Art. 12 - Norme di rinvio

1. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili ed in particolare alle previsioni dall'art. 19 del D.P.R. n. 602/73.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione